

AUDIZIONE

I Commissione (Affari costituzionali) – Camera dei Deputati

Proposta di legge C. 2124 Iezzi

*“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della
cittadinanza”*

Massimo Pallottino – Caritas Italiana

Per una cittadinanza fondata su appartenenza, responsabilità e partecipazione

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, desideriamo, innanzitutto, ringraziare questa Commissione per l’opportunità concessa alla Conferenza Episcopale Italiana di fornire il proprio contributo nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 2124. I commenti che seguono sono stati elaborati da Caritas Italiana quale organismo pastorale della Chiesa Italiana.

La proposta di legge A.C. 2124 interviene sulla disciplina della cittadinanza introducendo nuove cause ostative all’acquisto da parte dei giovani nati in Italia, estendendo i requisiti relativi alla conoscenza della lingua italiana, ampliando le preclusioni per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione e introducendo ulteriori ipotesi di revoca.

Caritas Italiana ritiene che ogni politica della cittadinanza debba tenere insieme responsabilità, sicurezza e integrazione, evitando tuttavia che la cittadinanza venga letta prevalentemente attraverso la lente della sanzione e del sospetto. Particolare attenzione deve essere riservata ai giovani nati e cresciuti in Italia, per i quali il tema della cittadinanza riguarda non soltanto uno status giuridico, ma il riconoscimento di un’appartenenza maturata nel tempo.

1. Riconoscere chi è nato e cresciuto in Italia

La relazione illustrativa della proposta individua espressamente nella disciplina vigente dell’articolo 4, comma 2, un “vuoto normativo”, sostenendo che per lo straniero nato in Italia e divenuto maggiorenne la legge oggi richiederebbe la sola residenza legale continuativa, senza considerare l’effettiva integrazione.

 +39 06 661 771

 segreteria@caritas.it

 caritas.it

È proprio questa impostazione che merita una riflessione critica.

Un giovane nato in Italia, che vi abbia frequentato la scuola, imparato la lingua, costruito relazioni, vissuto esperienze educative e sociali e formato qui la propria identità, non può essere considerato semplicemente come una persona alla quale debba ancora essere chiesto di dimostrare di volersi integrare.

Per chi è nato e cresciuto in Italia, l'integrazione non dovrebbe essere una promessa per il futuro, ma il riconoscimento di un percorso già compiuto.

È dunque opportuno valorizzare forme di *ius culturae* che riconoscano il ruolo della scuola, della formazione, della conoscenza della lingua, della partecipazione alla vita sociale e del radicamento nella comunità.

2. Criminalità minorile e cittadinanza: due piani da non sovrapporre

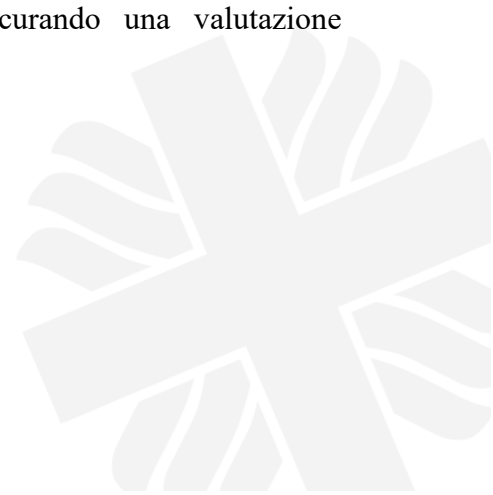
La relazione accompagna la proposta con il richiamo all'aumento dei reati commessi da minorenni stranieri e alla diffusione delle cosiddette *baby gang*, interpretando tali dati come segnali di disagio e mancata integrazione.

Il fenomeno della criminalità minorile deve certamente essere affrontato con serietà. Ma proprio per questo occorre evitare che la condizione giuridica della cittadinanza diventi la risposta prevalente a un problema che riguarda prima di tutto educazione, marginalità, famiglia, scuola, condizioni sociali e possibilità concrete di partecipazione.

Il fatto che alcuni giovani stranieri siano coinvolti in fenomeni criminali non può trasformarsi in una presunzione negativa nei confronti di una generazione nel suo complesso.

Inoltre, la relazione richiama alcuni reati ritenuti in aumento tra i giovani stranieri, mentre il testo normativo utilizza una formulazione molto ampia, riferendosi ai delitti contro la persona e contro il patrimonio ricompresi nei Titoli XII e XIII del Libro II del codice penale, oltre al reato previsto dall'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti.

Sarebbe quindi necessario interrogarsi sulla **proporzionalità di una preclusione collegata a un catalogo così ampio di fattispecie**, evitando automatismi e assicurando una valutazione effettivamente individualizzata.



La sicurezza è un bene da tutelare. Ma non è dimostrato, dalla sola introduzione di queste preclusioni, che restringere l'accesso alla cittadinanza costituisca uno strumento efficace di prevenzione della criminalità.

3. L'Accordo di integrazione e la lingua: riconoscere ciò che già esiste

La proposta estende espressamente anche a chi acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il requisito della conoscenza della lingua italiana e, modificando l'articolo 9.1, elimina l'attuale esenzione collegata alla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione o al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La proposta non stabilisce espressamente che il giovane nato in Italia debba sottoscrivere l'Accordo di integrazione ma elimina l'esenzione oggi prevista e rende applicabile anche a questa categoria il requisito linguistico.

Il punto politico e culturale suscita perplessità.

L'Accordo di integrazione può avere una funzione significativa per chi arriva in Italia e deve intraprendere un percorso di inserimento: lingua, conoscenza delle regole, partecipazione e responsabilità possono costituire impegni concreti. Diversa è la situazione di un giovane che in Italia è nato e cresciuto.

Non si può chiedere a un giovane di impegnarsi oggi rispetto a un percorso di vita che egli deve ancora costruire, quando quel percorso si è già sviluppato per anni dentro la società italiana.

Per questi giovani la conoscenza della lingua, l'inserimento scolastico, le relazioni sociali e la partecipazione alla comunità dovrebbero essere valorizzati come elementi già maturati, non semplicemente come ulteriori condizioni da dimostrare.

4. Responsabilità, proporzionalità e possibilità di cambiare

La proposta prevede che una condanna per le fattispecie indicate impedisca l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2; nel caso di procedimento penale pendente, l'acquisto viene sospeso fino all'archiviazione o alla sentenza definitiva di assoluzione. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.



È positivo che il testo riconosca un effetto alla riabilitazione. Tuttavia, una disciplina che collega automaticamente una condanna a un ostacolo alla cittadinanza deve essere valutata alla luce dell'età della persona, della natura e gravità concreta del fatto, del tempo trascorso, del percorso successivo e della possibilità di recupero.

La cittadinanza non dovrebbe diventare uno strumento attraverso il quale una responsabilità penale, una volta espiata, continua indefinitamente a definire l'identità di una persona.

Questo vale in modo particolare per chi ha trascorso in Italia l'intera infanzia e adolescenza.

5. Dalla condanna penale alla perdita della cittadinanza

La proposta amplia inoltre le ipotesi di revoca della cittadinanza, includendo ulteriori reati di particolare gravità.

Caritas Italiana riconosce la gravità dei reati indicati e l'esigenza di tutelare la società. Tuttavia, la perdita della cittadinanza costituisce una misura di natura particolarmente delicata, perché incide su uno status fondamentale per l'appartenenza alla comunità nazionale.

È pertanto necessario che ogni ampliamento della revoca sia valutato secondo criteri rigorosi di proporzionalità, individualizzazione e garanzia, evitando che la cittadinanza venga concepita come uno status permanentemente condizionato alla futura irreprensibilità della persona.

La risposta al reato deve essere certa, proporzionata e orientata anche al recupero; non dovrebbe tradursi nella negazione definitiva dell'appartenenza.

6. Una politica per i giovani, non soltanto sui giovani

La relazione illustrativa collega esplicitamente criminalità, disagio, mancata integrazione e disciplina della cittadinanza.

Proprio questo collegamento dovrebbe indurre a una riflessione più ampia.

Se il problema individuato è la mancata integrazione, la risposta principale deve essere investire nell'integrazione.

Scuola, educazione civica, formazione professionale, sport, associazionismo, partecipazione alla vita della comunità e accompagnamento delle famiglie costituiscono strumenti di prevenzione molto più profondi di una politica costruita prevalentemente intorno a nuovi ostacoli alla cittadinanza.

Una generazione alla quale si chiedono responsabilità, rispetto delle regole e partecipazione non può ricevere come risposta prevalente sospetto, sanzioni e nuovi impedimenti.

Occorre invece offrire ai giovani occasioni concrete per sentirsi parte della comunità e assumersene progressivamente la responsabilità.

7. Sicurezza, cittadinanza e dati

Ogni scelta in materia di sicurezza deve essere accompagnata da una valutazione seria della sua effettiva efficacia.

La proposta richiama dati sulla criminalità minorile e sulla presenza di giovani stranieri nelle segnalazioni, ma non offre una dimostrazione statistica del nesso causale tra restrizione dell'accesso alla cittadinanza e maggiore sicurezza.

Sarebbe pertanto opportuno disporre di una valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni: quanti giovani ne sarebbero interessati, quali effetti avrebbero sui percorsi di integrazione e quale beneficio concreto per la sicurezza pubblica sarebbe prevedibile.

Analogamente, qualora alla revoca della cittadinanza e all'eventuale rimpatrio venisse attribuita anche una funzione di contenimento del sovraffollamento carcerario, tale affermazione dovrebbe essere suffragata da dati. Sarebbe utile conoscere, in particolare, quanto incida sulla popolazione detenuta il segmento dei cittadini italiani divenuti tali dopo la nascita o cresciuti in Italia.

I problemi strutturali del sistema penitenziario richiedono interventi sulle loro cause; non possono essere affrontati semplicemente modificando lo status giuridico di una parte dei detenuti.

8. Le richieste

Alla luce di queste considerazioni, Caritas Italiana ritiene opportuno:

1. **non approvare l'A.C. 2124 nella sua formulazione attuale**, chiedendo una revisione complessiva dell'impianto;
2. **valorizzare lo *ius culturae*** quale criterio capace di riconoscere il percorso educativo, linguistico e sociale dei giovani nati e cresciuti in Italia;



3. evitare automatismi che trasformino la condanna penale in una preclusione alla cittadinanza **senza adeguata considerazione della concreta situazione personale** e del percorso successivo;
4. garantire una **valutazione proporzionata e individualizzata**, soprattutto quando la persona ha trascorso in Italia l'intera infanzia e adolescenza;
5. **valorizzare il percorso scolastico e formativo** come elemento concreto di integrazione;
6. evitare che l'estensione dei requisiti linguistici e la disciplina dell'Accordo di integrazione finiscano per trattare chi è nato e cresciuto in Italia come se dovesse ancora iniziare il proprio percorso di integrazione;
7. non ampliare ulteriormente la revoca della cittadinanza senza una rigorosa valutazione di proporzionalità e delle conseguenze individuali;
8. accompagnare ogni ulteriore restrizione con dati e valutazioni d'impatto che ne dimostrino l'effettiva utilità sul piano della sicurezza;
9. rafforzare le politiche di integrazione, educazione e accompagnamento dei giovani, perché **la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso il controllo e la sanzione, ma anche attraverso appartenenza, responsabilità e opportunità.**

Conclusione

La cittadinanza non può essere ridotta né a un premio né a una sanzione. È il riconoscimento di un'appartenenza e, insieme, l'assunzione di responsabilità verso la comunità.

Per questo, di fronte alle difficoltà reali che attraversano alcuni contesti giovanili, la risposta non dovrebbe essere quella di rendere più fragile il legame tra i giovani e la comunità nella quale sono nati e cresciuti, ma di rafforzarlo.

Meno enfasi sulla sola dimensione securitaria, maggiore investimento nell'integrazione. Meno distanza, più educazione, partecipazione e responsabilità.

È in questa direzione che una politica della cittadinanza può contribuire realmente alla sicurezza e alla coesione sociale.

